



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E,prot DVA-2013-0022711 del 04/10/2013

Spett.le
ARC - Autostrada Regionale Cispadana S.p.a.
Via Berlino, 10 - 38121 Trento
c.a. **Presidente Graziano Pattuzzi**

E p.c.
Regione Emilia Romagna
Servizio Viabilità, Navigazione Interna e
Portualità Commerciale
Viale Aldo Moro, 30 - 40127 Bologna
c.a. **Ing. Alfeo Brognara , Resp. Proc. Cispadana**


Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione II
Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma
c.a. **Dott. Carlo Di Gianfrancesco, Resp. Proc. Cispadana**

Ministero dello Sviluppo Economico
Dip. per l'Energia
Direzione Gen. Risorse Minerarie ed Energetiche
Div. VII – Stoccaggio gas naturale
Via Molise, 2 – 00187 Roma
c.a. **Ing. Liliana Panei**



Roma, 1 ottobre 2013

Oggetto: Osservazioni al progetto "Autostrada Regionale Cispadana" - codice C.U.P. E81B08000060009.

La scrivente società Rivara Gas Storage S.r.l., con sede legale in viale Liegi 41, 00198 - Roma, nella persona del Presidente e legale rappresentante William Gregory Coleman

premesse che:

- La Società Autostrada Regionale Cispadana - ARC (di seguito "ARC") è la Società responsabile della progettazione, realizzazione e gestione dell'Autostrada Regionale Cispadana;

- Nell'ambito della procedura di valutazione d'impatto ambientale relativa a tale infrastruttura (tuttora pendente), il progetto è stato sottoposto alle osservazioni del pubblico le quali, unitamente alle risposte e controdeduzioni di ARC, sono state raccolte nel documento denominato "*Relazione di controdeduzione alle osservazioni pervenute*", del luglio 2013;

- In tale sede, la Società scrivente aveva formulato la seguente osservazione (prot. DVA-00_2012-0031650): "*La società segnala l'interferenza tra il tracciato autostradale e il progetto di stoccaggio sotterraneo di gas naturale "Rivara Stoccaggio" della Soc. Rivara Gas Storage S.r.l. e la conseguente incompatibilità del tracciato di Cispadana con il rigasificatore, evidenziandone la priorità temporale del progetto di stoccaggio su quello autostradale. Segnala inoltre che hanno già ottenuto la VIA e che è in corso un ricorso al TAR contro la decisione del Ministero della Sviluppo Economico. Alla luce di quanto esplicitato chiede di voler prescrivere gli opportuni adeguamenti del progetto proposto dalla Società Autostrada Regionale Cispadana*";

- nella propria risposta, ARC ha invece sostenuto che "*in ordine (...) a detto progetto di stoccaggio, si precisa che il competente Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto n. 2 del 06/08/2012, recependo il diniego all'intesa espresso dalla Regione Emilia Romagna, ha emesso provvedimento finale di rigetto all'istanza di autorizzazione della fase di accertamento della fattibilità del programma di stoccaggio di gas naturale, nonché, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 aprile 2013, è stata rigettata l'istanza presentata in data 1 luglio 2002 dalla Independent Gas Management S.r.l., oggi Rivara Gas Storage S.r.l., per il rilascio della concessione di stoccaggio di gas naturale in unità geologica profonda "Rivara Stoccaggio" da realizzare in località Rivara. Per le motivazioni sopra addotte, si ritiene che nessuna prescrizione debba essere applicata in capo ad ARC S.p.A. in quanto, considerato il provvedimento di rigetto del Ministero dello Sviluppo Economico del 3 aprile 2013 successivo tra le altre dell'osservazione sopra formulata, non sussiste interferenza alcuna tra il progetto autostradale e il progetto sotterraneo di gas naturale "Rivara Stoccaggio" della Società Rivara Gas Storage s.r.l.*";

considerato che:

- in data 17 febbraio 2012, il progetto di titolarità della Società scrivente denominato "Rivara Stoccaggio" ha ricevuto dal MATTM un decreto di VIA positivo con prescrizioni (DVA-DEC-2012-0000032);

- in esito al supplemento istruttorio disposto dall'ex Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, alla luce degli eventi sismici verificatisi in Emilia-Romagna, la Commissione VIA-VAS ha ritenuto di confermare il proprio originario parere positivo (Parere n. 1079 del 26 ottobre 2012);

- con decreto n. 2 del 6 agosto 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha rigettato l'istanza di autorizzazione della fase di accertamento della fattibilità del programma di stoccaggio, confermando poi il proprio diniego al rilascio della relativa concessione con decreto del 3 aprile 2013; i provvedimenti citati sono stati tuttavia impugnati dalla Società scrivente avanti al TAR Bologna con ricorso R.G. n. 781/2012 (unitamente al diniego d'intesa espresso dalla Regione Emilia-Romagna).

Tutto ciò premesso e considerato, la Società scrivente

segnala che:

1. L'udienza di discussione relativa al giudizio appena citato non risulta essere stata ancora fissata, di tal ch  il medesimo deve considerarsi tuttora pendente.

2. La scrivente Societ  intende insistere nella coltivazione del ricorso, preservando intatto il proprio interesse alla definizione della questione in sede giurisdizionale; sar  cura della Societ  trasmettere ad ARC la sentenza con cui il giudizio verr  definito.

3. In caso di conclusione del giudizio in senso favorevole alla Societ , il progetto "Rivara Stoccaggio" avrebbe senz'altro diritto ad essere preso in considerazione nella valutazione delle potenziali interferenze con il progetto ARC, anche in virt  della priorit  temporale, nell'ordine di presentazione delle istanze, di cui il primo beneficia.

Alla luce di quanto sopra illustrato, la Societ  scrivente intende far rilevare come la risposta fornita da ARC alla sua osservazione appaia parziale ed incompleta, poich  non prende minimamente in considerazione l'esistenza di un giudizio amministrativo pendente il cui esito – come osservato – potrebbe invece condizionare in modo significativo la valutazione sulle interferenze potenzialmente rilevanti per il progetto autostradale.

Distinti Saluti.

Rivara Gas Storage S.r.l.
Presidente CdA
William Gregory Coleman

